

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Ravvedimento speciale fruibile entro il 2.10.2023***Entro il 2.10 si può versare la sanzione speciale e rimuovere la violazione.*

Entro il 30.09.2023 (2.10.2023) è possibile fruire del **ravvedimento speciale** che presenta maggiore convenienza rispetto all'ordinario: viene, infatti, concessa una riduzione delle sanzioni a **1/18 del minimo**.

Pertanto, per esempio, l'omessa indicazione di ricavi nel modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) implica il pagamento della sanzione del 5% (1/18 del 90%) per: l'infedele dichiarazione dei redditi; l'infedele dichiarazione Irap; l'infedele dichiarazione Iva e l'omessa fatturazione. Possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le **violazioni, riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, perciò dal dichiarativo 2022 sul periodo d'imposta 2021 e precedenti.

Entro il 30.09, quindi il 2.10 dato che il 30.09 è un sabato, è necessario **rimuovere la violazione**, per esempio presentando la dichiarazione integrativa e pagando il Mod. F24 con la sanzione ridotta o la prima delle 8 rate possibili (con applicazione del 2% di interessi annui), con le seguenti scadenze: 30.09.2023 (2.10.2023); 31.10.2023; 30.11.2023; 20.12.2023; 31.03.2024 (1.04.2024); 30.06.2024 (1.07.2024); 30.09.2024; 20.12.2024. Il Mod. F24 da presentare per versare le sanzioni ridotte può essere compensato e deve esporre **codici appositamente istituiti per il ravvedimento speciale**, dalla risoluzione 14.02.2023, n. 6/E, ossia per elencare i più frequenti: TF45 per le sanzioni per violazioni Irpef e 1989 per gli interessi; TF46 per le sanzioni per violazioni Ires e 1990 per gli interessi; TF47 per le sanzioni per violazioni Iva e 1991 per gli interessi; TF50 per le sanzioni per violazioni Irap e 1993 per gli interessi. Si ricorda che sono ravvedibili anche i **redditi esteri** che non sono stati dichiarati sebbene non siano ravvedibili le violazioni sul quadro RW, nonché non sono ravvedibili (con ravvedimento speciale) nemmeno le dichiarazioni omesse e le violazioni definibili con avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.